



ANTONIO NAPOLIONI

PER GRAZIA DI DIO E DELL'APOSTOLICA SEDE

VESCOVO DI CREMONA

Prot. n.° 510/19

VISTI:

- il canone 1281 § 2 del Codice di Diritto Canonico riguardante la competenza del Vescovo diocesano nella determinazione degli atti di straordinaria amministrazione;
- i canoni 1291 e 1295, relativi alla valida alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica e i negozi che possano intaccare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche, peggiorandone la condizione;
- il canone 1297, concernente le locazioni di beni della Chiesa;

VISTE le determinazioni assunte dalla Conferenza Episcopale Italiana con delibera nr. 38 del 21 settembre 1990 e i provvedimenti assunti dalla medesima Conferenza con delibera nr. 20 del 27 marzo 1999, per l'individuazione delle competenze di cui al canone 1292, § 1 del codice di diritto canonico;

VISTA l'*Istruzione in materia amministrativa - IMA* della Conferenza Episcopale Italiana, pubblicata il 1° settembre 2005;

ATTESA la necessità di aggiornare le disposizioni in materia promulgate dai miei predecessori;

SENTITO il parere del Collegio dei Consultori in data 6 aprile 2019 e il parere del Consiglio diocesano per gli Affari economici in data 9 aprile 2019;

DECRETO

che sono da considerarsi Atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a € 30.000,00 (trentamila);
3. alienazione di doni votivi di qualunque valore;
4. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
5. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;

6. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
7. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
8. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
9. i lavori di costruzione di nuove strutture di qualsiasi valore;
10. l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione superiore a € 15.000,00 (quindicimila);
11. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
12. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
13. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
14. la costituzione di un ente del Terzo settore;
15. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
16. investimenti e disinvestimenti finanziari per importi superiori a € 15.000,00 (quindicimila);
17. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
18. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
19. la stipula di convenzioni e atti d'intesa con gli enti pubblici e privati;
20. la stipula di contratti di locazione o cessione in uso a terzi a qualsiasi titolo;
21. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.


Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari economici dell'ente.

E' facoltà dell'Economo diocesano emettere autorizzazione per somme entro € 50.000,00 (cinquantamila) relativamente agli atti ai nn. 10 e 16.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1-3-12-13-14-17-18. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 4-5-8-9-10-15, e il n. 7, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

Stabilisco che il presente Decreto entri in vigore dal 1° Novembre 2019.

Cremona, dalla residenza episcopale, **4 Ottobre 2019**



IL VICE CANCELLIERE VESCOVILE
(Don Paolo Carraro)

sec. Paolo Carraro